

## **A378 - FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE)**

Provvedimento n. 17070

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2007;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTO la segnalazione della FederItalia-Federazione italiana per l'assistenza, sport e tempo libero, pervenuta in data 3 febbraio 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito, FISE), fondata a Roma nel 1926, precedentemente denominata Società per il Cavallo Italiano (S.C.I.), è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

Essa è costituita da società e associazioni che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (di seguito, C.I.O.) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, C.O.N.I.).

La FISE è retta attualmente dalle norme dello Statuto federale approvato il 20 settembre 2004 (di seguito, Statuto FISE).

La FISE è riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso e, secondo quanto previsto dal suo statuto, si qualifica come la sola competente a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative, con particolare riguardo alle sottoelencate discipline, che vengono riportate nello Statuto "a livello indicativo e non esaustivo": Salto ostacoli; Concorso Completo; Dressage; Endurance; Cross country; Monta da lavoro - Gimkane; Equitazione di Campagna; Turismo Equestre - Point To Point - Trekking e Orienteering; Equitazione Americana; Polo; Attacchi; Horse Ball; Attività Pony; Volteggio; Riabilitazione Equestre; Attività Equestri di Tradizione e Rassegne e tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che in sede internazionale siano riconducibili, per competenza, nell'ambito della FISE (articolo 1 Statuto FISE).

La FISE è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante degli sport equestri in Italia. Per le discipline praticate dalla F.I.S.E. e non riconosciute dalla F.E.I., la FISE ha aderito e può aderire in futuro agli enti internazionali di riferimento. La FISE è altresì affiliata alla F.I.P. - Federazione Internazionale Polo ed alla A.J.O.- Alliance Jumping Organizers.

In base all'articolo 2 dello Statuto, i fini istituzionali della FISE sono:

- promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
- promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;
- favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo, e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;
- contribuire all'incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
- seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatoriali sia a livello nazionale, regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative;
- incoraggiare, potenziare e assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo;
- studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia e in eventuali altri campi degli sport equestri;
- promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con particolare riguardo alla riabilitazione equestre, anche di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico.
- concedere, nei limiti consentiti dal suo bilancio, premi e contributi a favore di iniziative e di manifestazioni da essa riconosciute.

La FISE è organizzata in Organi centrali (Assemblea nazionale, Presidente, Consiglio federale, Collegio dei revisori dei conti e Consiglio di presidenza), Organi periferici (Assemblea regionale, Presidente del Comitato regionale, Comitato regionale, Consiglio direttivo del Comitato regionale, Delegato regionale, Comitato provinciale, Delegato provinciale),

Organi di giustizia (Commissione federale d'appello, Commissione federale di disciplina, Giudici unici regionali, Procura federale) e Organismi centrali (Consulta nazionale) (articolo 17 Statuto FISE).

Sono affiliati alla FISE le società e le associazioni, nonché gli enti militari e similari che intendano praticare l'attività dello sport equestre senza fine di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal consiglio federale previo parere dei comitati regionali di appartenenza (articolo 4, comma 1 Statuto FISE).

Gli affiliati, in particolare, non possono tesserare i propri soci ad altro ente o associazione che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri, fatta eccezione per il Comitato italiano paraolimpico (articolo 5, comma 4, Statuto FISE).

I tesserati FISE (cavalieri, dirigenti, ufficiali di gara, dirigenti federali, tecnici, istruttori, proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute, direttori di campo e costruttori di percorso, veterinari fiduciari associati, soci benemeriti e sostenitori) hanno diritto a partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi enti federati (articolo 11, comma 1, statuto FISE).

Federitalia - Federazione italiana per l'assistenza, sport e tempo libero (di seguito, Federitalia) è un ente nazionale di promozione sociale con sede a Roma, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed operante in vari ambiti, quali attività sportive nonché servizi socio-educativi e formativi.

## II. I FATTI SEGNALATI

Con segnalazione pervenuta il 3 febbraio 2007, Federitalia ha evidenziato che la FISE ha posto in essere comportamenti finalizzati ad estromettere dal mercato interessato le associazioni concorrenti che non facciano parte o non abbiano ancora aderito alla federazione stessa, in tal modo estendendo le proprie competenze federali al di fuori delle attività prettamente olimpico-agonistiche ed impedendo pertanto *"ad altre organizzazioni di sviluppare, seppure a livello amatoriale e senza obiettivi olimpici, iniziative promozionali a costi sensibilmente ridotti"*.

Successivamente, Federitalia, in data 26 febbraio 2007, ha trasmesso della documentazione riguardante la FISE, consistente in comunicazioni, lettere e diffide, prevalentemente risalenti all'anno 2006, finalizzate ad impedire ai propri affiliati e/o tesserati la partecipazione a manifestazioni o eventi di carattere equestre organizzati da associazioni concorrenti.

Quanto sopra descritto è stato ulteriormente integrato da Federitalia anche con una successiva nota del 6 marzo 2007, alla quale sono allegati diversi documenti relativi ad analoghe condotte effettuate dalla FISE nel corso dell'anno 2006 a carico dei soggetti sopra indicati, fornendo anche le testimonianze al riguardo di alcuni centri ed associazioni sportive.

Federitalia ha anche allegato una lettera inviata all'editore della rivista "Tutto cavallo e natura" in data 22 aprile 2003, a firma del segretario generale della FISE, con la quale si invita "a non concedere spazio sulla (vostra) rivista" all'associazione concorrente ENGEA, che "promuove iniziative di formazione e sportive che sono di competenza esclusiva della FISE", rilevando, in proposito, che "sarebbe oltremodo imbarazzante che la FISE dovesse coinvolgere la (vostra) rivista in una eventuale azione legale atta a tutelare la nostra immagine nei confronti dell'ENGEA".

Anche la Federazione Italiana Equitazione Western (di seguito, FIEW), in data 23 aprile 2007, ha confermato quanto sostenuto da Federitalia, segnalando taluni comportamenti posti in essere dalla FISE, con riferimento, in particolare, alla Fiera di Verona, a partire dall'anno 1998, in occasione della quale il Comitato organizzatore avrebbe accettato esclusivamente la partecipazione da parte di associazioni di equitazione western affiliate alla FISE.

La FIEW ha inoltre fornito un elenco di soggetti tesserati della FISE, i quali, con specifiche dichiarazioni riferite all'anno 2000, hanno testimoniato di possibili decisioni disciplinari della FISE nei loro confronti nell'ipotesi in cui avessero partecipato a gare organizzate da associazioni concorrenti.

Sempre la FIEW ha inoltre allegato una comunicazione del 9 giugno 2003 indirizzata dalla FISE-Comitato regionale Lazio ai tesserati (intitolata "Oggetto: precisazione"), in cui si evidenzia che i *"tesserati FISE (dirigenti, giudici, commissari, atleti) [...] sono autorizzati a partecipare a gare riconosciute o dalla FISE centrale o dai Comitati regionali"*, specificandosi al riguardo che *"gli eventuali distratti trasgressori sono deferibili alla procura federale"*.

La stessa FIEW, infine, ha allegato alcuni articoli giornalistici pubblicati su riviste specializzate nel settore equitazione western, in cui viene descritta criticamente la politica istituzionale della FISE nell'ambito di tale settore, sulla base di considerazioni analoghe a quelle avanzate nella denuncia di Federitalia.

Anche l'associazione Ente nazionale guide equestri ambientali (di seguito, ENGEA), in data 15 maggio 2007, ha sinteticamente ribadito quanto asserito da Federitalia e FIEW, allegando, tra l'altro, un recente articolo del presidente della FISE, pubblicato sulla rivista specializzata "Cavallo e natura", in cui sostanzialmente si tende a legittimare, in un contesto specificamente destinato agli operatori del settore, le condotte di tale federazione nei confronti di altre associazioni concorrenti, sulla base del fatto che *"in Italia la FISE è l'unica ad essere autorizzata a coordinare gli sport equestri in tutte le forme e discipline"*, evidenziandosi che l'elenco delle discipline contenuto nel proprio Statuto federale non assume un carattere esaustivo, con la conseguenza che tutte le nuove attività di carattere equestre, anche se non espressamente citate dallo Statuto, debbono comunque ricadere sotto l'egida della FISE.

### III. IL MERCATO RILEVANTE

Il mercato rilevante per il presente procedimento appare riferibile all'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni equestri, nonché alle altre attività di natura ludica, sociale o riabilitativa connesse all'utilizzo di cavalli (come, ad esempio, la c.d. ippoterapia), la cui organizzazione e svolgimento si traduce nella creazione di un prodotto suscettibile di sfruttamento economico.

Nel mercato in questione, l'organizzazione di eventi e manifestazioni equestri richiede necessariamente la presenza dei cavalieri e degli operatori del settore (tecnici, istruttori, proprietari, etc.), che ne costituiscono l'elemento indispensabile ed in assenza dei quali tali avvenimenti perdono di interesse per il pubblico e per gli eventuali sponsor.

D'altra parte, anche gli stessi cavalieri e operatori del settore dipendono dai soggetti organizzatori, in quanto, ove non siano realizzati eventi e manifestazioni equestri, essi non sono in grado di esercitare la loro attività economica, legata alla partecipazione a tali eventi.

Per ciò che riguarda gli eventi e manifestazioni in questione, gli aspetti economici di maggior rilievo, oltre agli introiti derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso nonché dalla vendita dei diritti sulle riprese televisive, possono derivare da finanziamenti pubblici, soprattutto, dal C.O.N.I. e da finanziamenti privati, costituiti principalmente dalle sponsorizzazioni a fini pubblicitari degli eventi stessi.

La FISE beneficia direttamente dei finanziamenti pubblici, in particolare di quelli di provenienza C.O.N.I., mentre i finanziamenti privati consistono nelle sponsorizzazioni delle relative manifestazioni e si esplicano nell'assunzione, parziale o totale, da parte di uno o più sponsor, dei costi di organizzazione delle stesse, in cambio della disponibilità di spazi pubblicitari.

Sotto il profilo geografico, il mercato rilevante delle manifestazioni ippiche od equestri è nazionale, essendo la FISE destinata ad esercitare poteri di regolamentazione e coordinamento di tali attività su tutto il territorio italiano.

### IV. LA NATURA DELLA FISE

La FISE è un'associazione di imprese, svolgendo attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore equestre; essa, inoltre, è attiva anche nella gestione diretta di attività economiche.

La nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, ha una portata più ampia rispetto a quella prevista dall'ordinamento civilistico nazionale, poiché ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento<sup>1</sup>. In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, persegue una finalità "di natura economica" qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca del profitto ed anche in assenza di uno scopo di lucro.

Pertanto, le delibere della FISE, tra le quali le sue previsioni statutarie, sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese, ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE.

La FISE, inoltre, in forza del suo ruolo "istituzionale", che si traduce nell'esercizio di poteri di regolamentazione e coordinamento dell'attività equestre su tutto il territorio nazionale<sup>2</sup>, appare detenere una posizione dominante nell'ambito del mercato rilevante dell'organizzazione delle manifestazioni ippiche ed equestri e, più in generale, su tutte le attività economiche di natura ludica, sociale o riabilitativa connesse all'utilizzo dei cavalli.

### V. VALUTAZIONI

In linea generale, il diritto antitrust non interferisce con le regole puramente sportive ovvero necessarie all'organizzazione degli avvenimenti sportivi (regole del gioco in senso stretto, composizione della squadre, calendario delle gare, ecc.).

Tuttavia, le regole sportive relative all'esercizio di una data disciplina possono produrre effetti sull'attività economica dei soggetti coinvolti nella pratica di detta disciplina e, quindi, sono suscettibili di assumere rilevanza sul piano antitrust.

In tal caso devono essere valutate attraverso il c.d. test di proporzionalità, al fine di verificare se l'eventuale restrizione della concorrenza che le stesse cagionano è necessaria al buon funzionamento di una data attività sportiva e se costituiscono il mezzo meno restrittivo della concorrenza per perseguire tale scopo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> [Corte Europea di Giustizia, causa 36/74, *Walrave/UCI*, del 12 dicembre 1974; causa C-41/90, *Hoefner e Elser/Macroton*, del 23 aprile; causa 41/83 Italia/Commissione - *BritishTelecommunications*, sentenza del 20 marzo 1985. Sul concetto di "impresa" ai sensi del diritto della concorrenza, si veda anche il documento, terminato nel mese di luglio 1993, intitolato "L'impatto della comunità europea sullo sport", consistente nel Rapporto finale preparato da *Coopers & Lybrand* per la DG X della Commissione delle Comunità europee, in *Riv. dir. sport.*, 1/95, pag. 43 e segg., in cui si evidenzia che tale concetto "fa riferimento a organizzazioni commerciali nel senso più ampio del termine". ]

<sup>2</sup> [Cfr., in merito, anche il rapporto finale "L'impatto della comunità europea sullo sport" (1995), preparato da *Coopers & Lybrand* per la DG X della Commissione nel cap. IV, intitolato *Politiche della concorrenza*, in cui, al punto 4014, si evidenzia che "il fatto che in uno stato membro soltanto una federazione si occupi di sport, conferisce a quella federazione, in determinate circostanze, una posizione dominante sul mercato" della organizzazione di manifestazioni sportive. ]

<sup>3</sup> [La Commissione Europea ha effettuato la verifica della proporzionalità di regolamentazioni sportive in relazione a talune regole adottate dalla Federazione automobilistica internazionale (FIA), nonché con riguardo al Regolamento della Federazione internazionale

Nel caso in esame, per quanto attiene alla natura di associazione di imprese della FISE, alcune disposizioni del suo Statuto appaiono finalizzate a chiudere il mercato equestre sia a nuovi soggetti entranti sia a quelli in esso già operanti, nella parte in cui impedisce ai propri affiliati e tesserati, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari e la successiva esclusione dalla federazione stessa, di aderire *"ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri"*<sup>4</sup>. Tale previsione regolamentare, infatti, ove funzionalmente coordinata con quanto stabilito dallo stesso Statuto in merito al fatto che la FISE è la sola competente a *"disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative, con particolare riguardo alle sottoelencate discipline, che vengono riportate a livello indicativo e non esaustivo"*, esclude di fatto dal mercato interessato gli operatori concorrenti, incidendo anche sulla posizione soggettiva dei singoli associati<sup>5</sup>.

Questi ultimi, in particolare, in base ad un vincolo di esclusiva che non trova alcuna ragionevole giustificazione in base al c.d. principio di proporzionalità, si trovano di fatto obbligati a dover necessariamente scegliere fra l'adesione alla FISE e quella ad altre associazioni del settore ippico; e ciò non solo con riferimento alle sole discipline di carattere olimpico, ma anche in occasione di tutte le attività ludico-ricreative-riabilitative che richiedano la presenza di cavalli (nello Statuto, si fa riferimento, ad esempio, alle *"attività equestri di tradizione e rassegne"*, al *"turismo equestre"* ed all'ippoterapia).

Le suindicate norme statutarie, giuridicamente inquadrabili sotto il profilo concorrenziale come delibere di un'associazione di imprese, producono quindi un effetto di *foreclosure* privo di alcuna giustificazione, destinato, attraverso norme statutarie vincolanti per i propri tesserati, a chiudere tutto il mercato equestre sia a nuovi soggetti entranti sia a quelli in esso già operanti, come peraltro appare confermato dalle numerose segnalazioni e testimonianze in esame.

In questo senso, depongono non solo le citate testimonianze di numerosi cavalieri, istruttori e tecnici della FISE sottoposti a diffide ed a procedimenti disciplinari solo per aver partecipato a manifestazioni organizzate da altre associazioni, ma anche le informazioni fornite dalla stessa Federitalia, dalla FIEW e dall'ENGEA.

In tale contesto, l'impossibilità per gli associati FISE di partecipare anche a manifestazioni organizzate da altre associazioni o federazioni attive in ambito equestre rende di fatto difficilmente realizzabili tali eventi da parte degli operatori concorrenti della FISE, non potendo questi ultimi avvalersi della presenza dei migliori e/o dei più noti atleti, con conseguente perdita di attrattiva di tali eventi nei confronti del pubblico e dei potenziali sponsor.

La FISE, inoltre, in quanto soggetto deputato a disciplinare l'attività equestre su tutto il territorio nazionale, attraverso l'esercizio di tali poteri nonché di specifiche condotte escludenti, appare aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE, non consentendo ai propri affiliati e tesserati di aderire *"ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri"*<sup>6</sup>.

L'esercizio dei poteri regolatori della FISE, infatti, incidendo indirettamente sulle attività di altri operatori nel settore equestre anche non prettamente olimpico, possono aver comportato un notevole ridimensionamento, se non una definitiva esclusione dal relativo mercato, delle associazioni non affiliate alla FISE, essendo peraltro frequentemente accompagnate da altre condotte abusive - asseverate e sostenute, come visto in precedenza, da prese di posizione ufficiali dello stesso presidente federale su riviste di settore - nei confronti di tutti gli operatori interessati alle attività equestri.

A quest'ultimo proposito, si evidenzia che dalle contestazioni dell'associazione segnalante, complessivamente confermate dagli operatori concorrenti, appare emergere una serie di comportamenti abusivi realizzati dalla FISE allo scopo di estromettere tutte le associazioni e/o gli enti attivi nel settore equestre non affiliati alla FISE.

In questo senso, depongono anche le informazioni fornite dalla FIEW e dall'ENGEA.

In conclusione, la FISE, anche in forza del potere di mercato conferitole dal suo ruolo "istituzionale", appare aver abusato dei suoi poteri regolatori in ambito federale, impedendo, senza alcuna giustificazione di carattere strettamente sportivo, lo svolgimento di manifestazioni ed attività equestri attraverso condotte di natura escludente, realizzate sia in forma diretta sia in forma indiretta nei confronti di tali soggetti.

RITENUTO pertanto che, in base a quanto sopra evidenziato, le condotte in esame possano costituire:

i) una fattispecie di intesa, per quanto concerne il contenuto e gli effetti anticoncorrenziali delle richiamate norme statutarie vincolanti per i tesserati FISE, inquadrabili come delibera di un'associazione di imprese finalizzata a precludere l'accesso al mercato equestre o comunque limitare l'attività di nuove associazioni che dei soggetti operanti in questo mercato;

---

*calcistica (FIFA) sui trasferimenti dei giocatori o, ancora, in merito al Regolamento antidoping adottato dal Comitato olimpico internazionale (CIO).]*

<sup>4</sup> [Cfr. al riguardo, gli artt. 4, comma 3 ("Affiliazione") e 5, comma 4, ("Doveri degli affiliati") del vigente Statuto FISE.]

<sup>5</sup> [Con riferimento a tale Statuto, approvato in data 20 settembre 2004, si evidenzia che l'Autorità, con la segnalazione AS/317 del 19 ottobre 2005, ne ha esplicitamente contestato la sproporzione rispetto alle finalità che esso si prefigge. La FISE, come visto in precedenza, ritiene legittimo non solo disciplinare l'attività equestre nei contesti olimpico-agonistici, ma anche in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere esclusivamente ludico (nello Statuto definite "attività equestri di tradizione e rassegne"), ovvero ad attività ricreative o riabilitative quali la "monta da lavoro", la "equitazione di campagna", il "turismo equestre" e la "riabilitazione equestre" (c.d. ippoterapia). A seguito di tale segnalazione, non è stata tuttavia apportata alcuna modifica al suddetto Statuto.]

<sup>6</sup> [Cfr. al riguardo, gli artt. 4, comma 3 ("Affiliazione") e 5, comma 4, ("Doveri degli affiliati") del vigente Statuto FISE.]

ii) una fattispecie di abuso di posizione dominante, consistente in una serie di condotte direttamente od indirettamente poste in essere da parte della FISE nei confronti delle associazioni concorrenti e degli altri soggetti attivi nel settore equestre, al fine di limitare od impedire il loro ambito di attività;

RITENUTO, pertanto, che le condotte segnalate possano configurare un'intesa restrittiva della concorrenza e/o un abuso di posizione dominante, ai sensi degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE;

DELIBERA

a) di avviare un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri per accertare l'esistenza di violazioni degli artt. 81 e/o 82 del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti della Parte del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Piccoli;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e servizi di questa Autorità dai rappresentanti legali della Parte, nonché da persona da essa delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2008.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Francesca Romana Ferri*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*